

ASSOCIAZIONI SPORTIVE/ Ctp Reggio Emilia

Agevolazioni vive Far pagare i servizi non incide

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Spetta il regime agevolato all'associazione sportiva se la stessa, in aggiunta alla quota sociale, fa pagare agli associati i servizi aggiuntivi. Naturalmente, il tutto, nel rispetto delle ulteriori condizioni prescritte dalla legge speciale.

Così la Ctp di Reggio Emilia che, con la sentenza 170/2017, è intervenuta su un contenzioso aperto tra l'Agenzia delle entrate locale e un'associazione sportiva che ha applicato il regime, di cui alla legge 398/91.

L'Agenzia delle entrate, nel corso di un controllo formale, aveva rilevato che l'associazione, pur ricevendo una tessera, era costretto a pagare un'ulteriore quota per tempo e tipologia richiesta, anche mediante tessere temporanee, che consentivano l'accesso a

servizi specifici, come corsi o servizi fitness; da qui, l'eccezione della «temporaneità» della vita associativa che, a parere dell'ente, in contrasto con le disposizioni, di cui al comma 8, lett. c), art. 148, dpr 917/1986 (Tuir), doveva far saltare l'applicazione di ogni agevolazione, compreso il detto regime agevolato.

La ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha ribadito che gli associati fanno vita associativa e che gli stessi sono dotati di tessera (quale associato), che gli stessi associati pagano taluni servizi aggiuntivi (per utilizzo di specifiche attrezzature o con la partecipazione a specifici corsi), che l'associazione era regolarmente iscritta al Coni e affiliata alla federazione pugilistica, dimostrando la partecipazione «attiva» con la produzione dei verbali del consiglio direttivo e dell'as-

Vanno però rispettate le condizioni previste dalla legge speciale

semblea dei soci.

Di conseguenza, i giudici aditi non hanno fatto altro che prendere atto delle indicazioni e dei documenti forniti, affermando che, il semplice fatto che, per ogni corso o per ogni iniziativa, fosse fatta pagare all'associato una ulteriore quota, non determina «assolutamente» che vi sia una temporaneità degli stessi alla vita associativa, ma semplicemente che ogni socio è chiamato a versare quote aggiuntive (corrispettivi) per servizi aggiuntivi.

Pertanto, conclude la commissione adita, le doglianze dell'associazione ricorrente sono fondate, l'atto di accertamento deve essere annullato e, quindi, il regime risulta legittimamente applicato, in quanto la partecipazione degli associati alla vita sociale è piena.

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Nulla la cartella Irap se il software inganna

È nulla la cartella di pagamento Irap quando è il programma informatico a obbligarti a compilare il campo della dichiarazione relativo al tributo. Così la Cassazione (sent. 16747 di ieri). In sentenza si legge che in tema di Irap, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d'impugnazione della cartella di pagamento - beninteso, qualora non abbia effettuato il versamento del tributo stesso lasciando poi spirare il termine di decadenza per il rimborso -, nonostante la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d. 22 luglio 1998, n. 322, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sia in sede processuale, ove per effetto dell'errore commesso derivi, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del dichiarante a un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge. D'altronde l'impugnazione della cartella esattoriale non è preclusa dal fatto che l'atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione.

Debora Alberici

Dal 22 luglio in vigore la riforma del penale

Disco verde alla riforma del codice penale con le nuove disposizioni sulla prescrizione ma anche la stretta sui reati contro il patrimonio. Sulla G.U. n. 157 di ieri è stata infatti pubblicata la legge 3 luglio 2017, n. 105 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al dpr 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti». Le nuove disposizioni (si veda ItaliaOggi del 5 luglio scorso) entreranno in vigore il prossimo 22 luglio.



La legge sul sito www.italiaoggi.it/documenti

LETTERA/CONSULENZA DEL LAVORO

Lecture fantasiose

Su ItaliaOggi di ieri, per la pagina redazionale a cura dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro, l'intervento pubblicato a firma del presidente Montanaro mi ha colpito per la scarsità delle argomentazioni e anche perché si sostanzia, di fatto, in un ambito esclusivamente personale, anziché entrare nel merito della specificità della legge sulla consulenza del lavoro, tema che l'Associazione nazionale commercialisti ha sempre affrontato attenendosi rigorosamente ai contenuti del dettato normativo e rivendicando legittimità, in favore dei colleghi, una competenza professionale specifica che è propria della categoria dei commercialisti in quanto riconosciuta dalla legge. Detto ciò, sorvolando sui riferimenti al sottoscritto che il buon senso, al momento, mi induce a ignorare, vorrei far presente al dott. Montanaro che pretendere il rispetto e la corretta applicazione della legge 12/1979 dovrebbe essere scontato e che anziché preoccuparsi di ciò che dovrebbe o non dovrebbe fare l'Anc, forse sarebbe più urgente, a beneficio della stessa categoria dei consulenti del lavoro, impegnarsi per evitare che si continuino ad avere fantasiose interpretazioni della normativa in parola, con riferimenti a presunte esclusive del tutto inesistenti. Le inesattezze e le contraddizioni nell'articolo del presidente Anc sono diverse e notevoli considerato il ruolo che ricopre. Come abbiamo avuto modo di puntualizzare in più occasioni, i commercialisti non necessitano di alcuna autorizzazione per svolgere l'attività di consulenza in materia di lavoro dipendente, la comunicazione prevista dalla norma, che devono, infatti, presentare alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, non ha fini autorizzativi ma unicamente informativi. Sono lieto che nell'articolo si riconosca come ovvia la possibilità per i commercialisti di svolgere l'attività di consulenza del lavoro e, quindi, confido che sia la stessa Anc a farlo notare alla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, considerato che in un suo recente parere, quest'ultima non sembra essere dello stesso avviso, ragione per la quale l'Anc ha ritenuto opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione sul corretto contenuto della legge 12/1979 con il comunicato stampa dello scorso 30 giugno, così come già fatto in altre precedenti occasioni.

Marco Cuchel
presidente Anc

DOPO LA MANIFESTAZIONE PROSEGUE L'IMPEGNO

#Noiprofessionisti, nasce il Comitato permanente

Nasce il Comitato permanente #Noiprofessionisti. A seguito della manifestazione dello scorso 13 maggio a Roma, che ha visto il coinvolgimento trasversale di più categorie e dei relativi sindacati, tutti uniti e compatti nella richiesta alla politica di intervenire sul tema del giusto compenso, gli Ordini coinvolti hanno deciso di proseguire l'opera di sensibilizzazione sul tema. Ecco, quindi, che architetti, ingegneri, avvocati e medici degli ordini di Roma, insieme agli avvocati di Napoli, si riuniranno oggi a partire dalle ore 11,00 presso la sede dell'Ordine degli architetti della capitale per presentare il Comitato permanente #Noiprofessionisti.

«È giunto il momento di raccogliere il grande risultato della manifestazione del 13 maggio che ha visto scendere in piazza migliaia di professionisti e presentare la nostre proposte, accogliendo tutte le istanze dei presenti», ha fatto sapere il Comitato. «L'obiettivo primario, infatti, è quello di restituire dignità ai professionisti e, punto indelegabile per tutti, sarà il ripristino delle tariffe. Abbiamo registrato diverse aperture sul tema da più parti politiche e abbiamo ricevuto il sostegno di molti parlamentari. Auspichiamo quindi una apertura e una seria presa di posizione dalla politica su questo tema. Il tema del

giusto compenso non è più rinviabile». Nel dettaglio lo statuto del Comitato, composto in una prima fase da Mauro Vaglio (presidente Coa di Roma), Armando Rossi (presidente Coa di Napoli), Carla Capiello (presidente Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma), Alessandro Ridolfi, (presidente del Consiglio dell'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori

di Roma e Provincia), Giuseppe Lavra (presidente Ordine dei medici di Roma), stabilisce che gli obiettivi primari da perseguire sono: ottenere l'introduzione del giusto compenso per le prestazioni professionali con riferimento alle tariffe e ai minimi tariffari

per ciascuna professione oltre che identificare congiuntamente le problematiche determinate dall'attuale contesto legislativo ed affrontarle in modo sistematico. Compito del Comitato, inoltre, sarà quello di esaminare le possibili soluzioni al fine di inserirle in un quadro normativo omogeneo; supportare la stesura di una legge che tuteli le professioni intellettuali in congruità con il dettato Costituzionale e, infine, individuare gli interventi necessari per rendere il sistema fiscale più equo per i professionisti.

Giovanni Galli



Da ItaliaOggi del 16 maggio 2017